



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 19 del 23 maggio 2012

OGGETTO	Definizione della controversia FALLIMENTO XXX di Cangemi xxx & c. contro TELECOM ITALIA xxx
----------------	--

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

Definizione della controversia FALLIMENTO XXX di Cangemi xxx contro TELECOM

ITALIA xxx

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.278/04/CSP del 10 dicembre 2004 "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 07 ottobre 2011 - prot. n.4451- con la quale il Fallimento xxx di Cangemi xxx in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in xxx ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia xxx;

VISTA la nota datata 10 ottobre 2011 -prot.n. 4500- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTE la memoria dell'operatore pervenuta il 09 novembre 2011 (prot.n.5176), la nota integrativa e di replica dell'istante pervenute rispettivamente in 09 novembre 2011 (prot.n.5256) e il 18 novembre 2011 (prot.n.5354) ed i documenti alle medesime allegati;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione tenutasi in data 21 febbraio 2012 alla presenza dei rappresentanti di entrambe le parti;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 18 maggio 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-la società xxx ha sottoscritto nell'anno 2000 con la società T.I.M. xxx il contratto "multibusiness n.xxx" per la fornitura di servizi di telefonia mobile, includente anche la consegna di vari apparati "siemens M20T",ma di non avere ottenuto la consegna di detti apparati, né conseguentemente l'attivazione dei relativi servizi telefonici;

b)-la società xxx ha notificato in data 22 ottobre 2001 una diffida ad adempiere senza sortire alcun effetto positivo;



Comitato regionale per le comunicazioni

c)-la società xxx ha inoltrato, successivamente alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato per l'adempimento, varie richieste di risarcimento dei danni patiti, ottenendo dall'operatore solamente lo storno delle fatture emesse.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Telecom Italia il pagamento di un congruo indennizzo quantificato ai sensi dell'art.12, 3° comma e dell'art.3 del Regolamento Indennizzi in complessivi euro 47.295,00 sul periodo 01 maggio 2000 - 19 dicembre 2008.

1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue:

- a)-il contratto in questione si è risolto nell'anno 2002 senza produrre mai effetti;
- b)-per tale contratto la società xxx non ha pagato alcunché e le fatture emesse sono state tutte annullate da Telecom;
- c)-l'indennizzo rivendicato dall'istante non è dovuto perché è scorretto il periodo indennizzabile preso a riferimento, sia l'importo *pro-die* utilizzato nel calcolo.

Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede il rigetto della domanda dell'istante.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-La domanda d'indennizzo per la mancata attivazione del servizio è fondata nei limiti che seguono.

E' pacifico che le parti hanno concluso un contratto per la fornitura di servizi telefonici mobili "affari" a cui Telecom Italia non ha mai dato esecuzione.

Dal testo contrattuale risulta che la consegna delle schede sim e degli apparati doveva essere effettuata dall'operatore entro dicembre 2000.

Per cui l'operatore va ritenuto inadempiente a decorrere dal 01 gennaio 2001 e non dal 1 maggio 2000 come affermato dall'istante.

La diffida ad adempiere notificata dall'istante all'operatore in data 22 ottobre 2001 contiene gli elementi di cui all'art.1454 del codice civile e cioè l'indicazione del termine di quindici giorni entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione *ope legis* del contratto.

Come affermato da Cassazione civile sez.II 06 marzo 2012 n.3477 , a conferma di Cass.n.844 del 28/6/2001, *"in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi"*.

Successivamente al ricevimento di detta diffida l'operatore ha inviato all'intimante la missiva datata 25 ottobre 2001 (n.P12065/2001) contenente eccezione d'inadempimento ex art.1460



Comitato regionale per le comunicazioni

cod.civile per morosità dell'utente, e poi la missiva datata 07 gennaio 2003 (n.P20/2003) con la quale comunica l'intervenuta contabilizzazione retroattiva della risoluzione contrattuale e l'annullamento/storno di tutte le fatture emesse, mentre l'intimante ha inviato all'operatore varie richieste di risarcimento del danno, senza più manifestare un proprio interesse all'adempimento. Siffatti comportamenti evidenziano che l'intimante non ha rinunciato agli effetti risolutivi e che l'operatore ha accettato la risoluzione contrattuale; il che rende superflua in questa sede ogni indagine circa l'entità/gravità dell'inadempimento.

Dunque deve concludersi che il contratto *inter partes* è cessato in data in data 06 novembre 2001

Sul periodo 01 gennaio 2001 – 06 novembre 2001, pari a complessivi 310 giorni, va riconosciuto all'istante un indennizzo.

2.2-Il *quantum* va determinato nei termini che seguono:

la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del Regolamento Indennizzi e, quindi, ai sensi dell'art.5, comma 2 del medesimo regolamento, la determinazione del *quantum* va effettuata in base alle previsioni ivi contenute.

Nella specie le disposizioni da prendere a riferimento sono le seguenti:

-art.2, comma 1 (dell'Allegato A) il quale prevede la non applicazione del regolamento nel caso in cui nel verbale di esito negativo del tentativo di conciliazione risulti l'impegno dell'operatore al pagamento degli indennizzi contrattualmente stabiliti;

-art.2, comma 2 (dell'Allegato A), il quale stabilisce che vanno applicati gli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori a quelli del regolamento indennizzi indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti;

-art.3, comma 1 (dell'Allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di € 7,50 nelle ipotesi di ritardata attivazione del servizio ;

-art.12 commi 2 e 3 (dell'allegato A) i quali rispettivamente prevedono il raddoppio degli indennizzi per le utenze "affari" e, per le fattispecie d'inadempimento non contemplate, l'applicazione delle misure d'indennizzo giornaliero previste per i casi simili, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento.

Nella specie il verbale di conciliazione non prevede impegni di sorta dell'operatore e in atti non è documentata la misura degli indennizzi fissati dalla carta dei servizi Telecom vigente al tempo. Per la determinazione dell'indennizzo va dunque preso a riferimento quanto fissato dal dall'art.3 comma 1 dell'allegato A del Regolamento Indennizzi, pari ad € 7,50 per ogni giorno di mancata fruizione del servizio, trattandosi di ipotesi (la ritardata attivazione) della stessa gravità rispetto a quella di specie (mancata attivazione).

Tale importo giornaliero va poi raddoppiato trattandosi di utenze "affari".



Comitato regionale per le comunicazioni

Fatti i calcoli ($\text{€ } 15,00 \times \text{gg. } 310 = \text{€ } 4.650,00$) risulta che l'istante ha diritto al riconoscimento di **euro 4.650,00** a titolo d'indennizzo.

2.3- Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

2.4- Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

DELIBERA

in accoglimento dell'istanza presentata il 07 ottobre 2011 - prot. n.4451- dal xxx di Cangemi xxx in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in xxx, **TELECOM ITALIA xxx** in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuta a:

a)-corrispondere all'istante, per i motivi sopra indicati, la complessiva somma di **€ 4.650,00** oltre interessi legali a decorrere dal 07 ottobre 2011 al saldo effettivo;

b)-corrispondere all'istante la somma di **€ 100** a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 23 maggio 2012

IL PRESIDENTE (Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE



Regione Umbria

Consiglio Regionale



AGCOM

**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2012\Delibere\Versioni Pubblicazione\23 maggio 2012\Delibera n.19 del 23 maggio
2012 Fall SOS Ascensori-Telecom.doc